

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../780062/2007

OGGETTO: COMUNE DI CAVOUR - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cavour, con deliberazione del C.C. n.18 del 16/05/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 21/05/2007 (*prat. n. 58/2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 16/05/2007 di adozione, finalizzati a migliorare la viabilità comunale, apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e individuare "*....aree già destinate a cava, autorizzate o in fase di autorizzazione*" (Cfr. Atto Deliberativo);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- *"Individuare aree già destinate a cava autorizzate o in fase di autorizzazione;*
 - *Modificare il tracciato di via Accastello;*
 - *Individuare l'area PT n.54;*
 - *Individuare nelle tavole di P.R.G.C. un tratto di viabilità comunale corrispondente alla Via Ferrero Cav. Guido;*
 - *Recepire il tracciato della nuova pista ciclabile in sede propria....., rendere sicuro l'incrocio tra via Barge e via Barrata con l'inserimento di una rotatoria di adeguate dimensioni e inserire una nuova area a servizi pubblici e parcheggio;*
 - *Modificare il tracciato di via Paschera;*
 - *Correggere alcuni errori materiali;*
 - *Rilocalizzare un'are a vincolo ST;*
 - *Apportare alcune modifiche alle norme tecniche di Attuazione e alle tabelle di P.R.G.C."*
- (Cfr. punto 4 della Relazione Tecnica);

consultato i Servizi:

- Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva in data 21/06/2007;
- Programmazione Viabilità in data 02/07/2007;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cavour con deliberazione C.C. n. 18 del 16/05/2007, le seguenti osservazioni:

- a) la localizzazione delle aree di cava "*.....in fase di autorizzazione*" (Cfr. Atto Deliberativo), e l'integrazione dell'art. 35 – "*Aree destinate a cave*", nelle *Norme di Attuazione*, parrebbero non coerenti con l'iter procedurale indicato al comma 2, art. 3, della Legge Regionale n. 69 del 22/11/1978 in cui è citato: "*Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 non e' soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma dell'art. 15 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il Sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56.*".

L'individuazione cartografica e il suo corretto dimensionamento sul Piano potrà essere definito solo al termine dell'iter autorizzativo.

Si ricorda inoltre che è stato adottato con D.C.P. n. 198-33467 del 22/05/2007 il progetto definitivo del Piano Provinciale delle Attività Estrattive sul quale si applicano, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme di Attuazione del Piano;

- b) in riferimento alla Tavola n. 3.7 - "*Progetto di Piano Viabilità*" e relativamente alla modifica del tracciato di Via Accastello, parrebbe che il lato sinistro (fronte via Paschera) sia privo della fascia di rispetto stradale, presente solo nel tratto iniziale.

Si suggerisce di integrare la Tavola, in fase di redazione del progetto definitivo della Variante.

Per maggiore chiarezza e al fine di evitare incomprensioni, sarebbe opportuno che la Tavola sopraccitata non presenti interventi sull'assetto viario che non sono oggetto di Variante; si suggerisce, pertanto, di eliminare in fase d'approvazione del progetto definitivo gli interventi non compatibili con quelli citati nella *Relazione Tecnica*;

- c) in riferimento all'intervento n. 5 ed in particolare alla rotatoria sulla S.P. n. 154 si suggerisce:
- di dimensionare l'opera secondo i dettami del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*";
 - di consultare la Soprintendenza territorialmente competente, verificato che l'intervento si posiziona all'interno dell'area a vincolo archeologico – "*Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour*";
- d) l'intervento "*B Norme Tecniche di Attuazione*" presenta, delle carenze formali che impediscono di contestualizzare le modifiche proposte. Sarebbe stato opportuno allegare alla Variante gli estratti delle Norme interessate dall'aggiornamento e uno stralcio della Carta di Sintesi sul rischio idrogeologico riferito alle aree PS8, PS11 e PS17.

Fatto salvo quanto sopra riportato, si osserva che sarebbe opportuno:

- quantificare l'ampliamento concesso all'ambito produttivo PS20 "*in deroga ai limiti di superficie coperta della zona*" nel rispetto della Normativa vigente;
- integrare il richiamo all'art. 7.3 dalla N.T.E. alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP, specificando che gli adeguamenti igienico funzionali su edifici esistenti sono consentiti, fatto salvo le situazioni di grave pericolo ed escludendo la realizzazione di nuove unità abitative.

Sempre in riferimento alle modifiche introdotte nella Tabella 10 "*Insedimenti Produttivi*" e nello specifico l'ampliamento dell'attività produttiva S11 nella scheda PS11 si suggerisce, per quanto attiene lo "*... studio viabile relativo all'ingresso sulla ex SS 589 eventualmente unificando gli accessi degli adiacenti insediamenti residenziali.*", di consultare il Servizio Programmazione Viabilità alla luce delle previsioni del P.T.C. di potenziamento della summenzionata ex strada statale;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Cavour la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....